


Versione approvata dal Municipio il 27.01.2020

Versione approvata dal Consiglio Comunale il 09.03.2020

Versione approvata dalla SEL (65-RE-15587) il 21.07.2020

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



## **Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile**

Anno 2020

**Indice degli articoli del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi  
a favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e  
a favore della mobilità sostenibile  
anno 2020**

Art. 1	Scopo
Art. 2	Autorità competenti
Art. 3	Campo di applicazione
Art. 4	Procedura
Art. 5	Aventi diritto
Art. 6	Condizioni di incentivazione
Art. 7	Risanamenti energetici di edifici esistenti e costruzione di nuovi edifici
Art. 8	Sostituzione di lucernari e finestre
Art. 9	Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto
Art. 10	Installazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore
Art. 11	Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità
Art. 12	Sistemi di accumulo dell'energia prodotta con impianti fotovoltaici
Art. 13	Apparecchi e sistemi che incentivano l'autoconsumo di elettricità prodotta con impianti fotovoltaici
Art. 14	Certificazione e analisi energetiche
Art. 15	Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici
Art. 16	Acquisto di nuove biciclette elettriche e di nuove batterie sostitutive
Art. 17	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici;
Art. 18	Acquisto di autoveicoli ibridi plug-in;
Art. 19	Posa e installazione postazioni di ricarica automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro
Art. 20	Acquisto benzina alchilata
Art. 21	Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile
Art. 22	Altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale
Art. 23	Sospensione o annullamento degli incentivi
Art. 24	Riscossione indebita
Art. 25	Diritto di compensazione
Art. 26	Entrata in vigore

**Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi  
a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e  
a della mobilità sostenibile  
- anno 2020 -**

**Il Consiglio comunale di Castel San Pietro**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il Piano d'Azione contenuto nel Piano Energetico intercomunale denominato PECo Generoso approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2015;

**risolve**

**Art. 1**  
**Scopo**

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni d'accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

**Art. 2**  
**Autorità competenti**

- <sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- <sup>2</sup>Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie d'intervento incentivate a livello comunale nelle rispettive ordinanze.
- <sup>3</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- <sup>4</sup>Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- <sup>5</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- <sup>6</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 3**

#### **Campo di applicazione**

Nel limite della disponibilità del credito annuale, attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- risanamento energetico di edifici esistenti compresa la sostituzione di finestre e lucernari;
- costruzione di edifici a basso consumo energetico;
- impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici;
- acquisto di nuove biciclette elettriche oppure di un equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale oppure di nuove batterie sostitutive;
- acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici;
- acquisto di autoveicoli ibridi plug-in;
- posa e installazione di postazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro
- studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile;
- acquisto della benzina alchilata per macchinari agricoli e del giardinaggio;
- altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.

<sup>2</sup>I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nella rispettiva ordinanza.

<sup>3</sup>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

<sup>4</sup>Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

### **Art. 4**

#### **Procedura**

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nelle relative ordinanze.

<sup>2</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate di regola prima dell'avvio dei lavori se non diversamente specificato nella relativa ordinanza di applicazione, per mezzo degli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito [www.castelsanpietro.ch](http://www.castelsanpietro.ch).

<sup>3</sup>Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella relativa ordinanza municipale.

<sup>4</sup>A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento dati supplementari relativi all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>5</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

### **Art. 5**

#### **Aventi diritto**

Gli aventi diritto variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei rispettivi articoli e nelle relative ordinanze. In termini generali possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune oppure le persone fisiche che sono domiciliate o dimoranti a Castel San Pietro oppure le persone giuridiche con sede aziendale a Castel San Pietro.

## ***Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici***

### **Art. 6 Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup>Nei casi in cui fosse necessario, gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono concessi a dimostrazione dell'ottenimento della rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

<sup>2</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nelle rispettive ordinanze comunali.

<sup>3</sup>Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>4</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

<sup>5</sup>Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

<sup>6</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

### **Art. 7<sup>1</sup> Risanamenti energetici di edifici esistenti e costruzione di nuovi edifici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune oppure costruiscono nel medesimo comprensorio nuovi edifici con certificazione energetica efficiente. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>È concesso un contributo

- pari all'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di nuovi edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00;
- pari all'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi (artt. 6a e 6b del D.E. del 06.04.2016) destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di fr. 4'000.00.

### **Art. 8 Sostituzione di lucernari e finestre**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono lucernari e finestre in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, a condizione di raggiungere un coefficiente  $U_{\text{vetro}} \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'importo concesso va da un minimo di fr. 60.00/m<sup>2</sup> a un massimo di fr.

---

<sup>1</sup> art. modificato con decisione d'ufficio SEL del 21.07.2020 65-RE-15587

100.00/m<sup>2</sup> di superficie misura di luce muro, ritenuto un massimo di fr. 4'000.00.

#### **Art. 9<sup>2</sup>**

##### **Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono un impianto esistente a uso principale a olio combustibile o elettrico diretto con una pompa di calore, l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o un impianto centralizzato a legna (legna in pezzi, pellet o cippato) negli edifici residenziali.

<sup>3</sup>L'importo concesso è equivalente al finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione dell'impianto con una pompa di calore o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento. Per la sostituzione con un impianto centralizzato a legna l'importo equivale a fr. 500.00 + fr. 20.00/kW di potenza nominale installata (Q<sub>n</sub> targhetta), ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

#### **Art. 10**

##### **Installazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso è equivalente al contributo cantonale ritenuto un massimo di fr. 3'000.00.

#### **Art. 11**

##### **Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali (contributo unico).

<sup>3</sup>L'importo concesso è equivalente al sussidio cantonale ritenuto un massimo di fr. 3'000.00.

#### **Art. 12<sup>3</sup>**

##### **Sistemi di accumulo dell'energia prodotta con impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti di accumulo di energia prodotta con impianti solari fotovoltaici sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'importo concesso è stabilito nell'ordinanza ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

#### **Art. 13**

##### **Apparecchi e sistemi che ottimizzano e incentivano l'autoconsumo di elettricità prodotta con impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano apparecchi e sistemi che ottimizzano e incentivano l'autoconsumo di energia prodotta con impianti solari fotovoltaici sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

<sup>3</sup>L'importo concesso ammonta a un minimo del 20% sino a un massimo del 50% del valore del nuovo apparecchio installato, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

#### **Art. 14**

##### **Certificazione e analisi energetiche**

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE® o CECE Plus®, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a:

- edifici mono e bifamigliari: minimo fr. 250.00, massimo fr. 1'000.00
- edifici plurifamiliari: minimo fr. 250.00, massimo fr. 2'000.00
- altre categorie di edifici: minimo fr. 250.00, massimo fr. 3'000.00.

---

<sup>2</sup> art. modificato con decisione d'ufficio SEL del 21.07.2020 65-RE-15587

<sup>3</sup> art. modificato con decisione d'ufficio SEL del 21.07.2020 65-RE-15587

## ***Incentivi atti a favorire una mobilità sostenibile***

### **Art. 15**

#### **Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici**

Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune, il Municipio può riconoscere una partecipazione che varia dal 10 % al 50 % dei seguenti abbonamenti, per un massimo di fr. 1'000.00: generale, metà prezzo, seven25, arcobaleno annuale e mensile, di percorso oppure modulare.

Il Municipio definirà per ordinanza i dettagli applicativi della distribuzione degli incentivi, tenendo in particolare considerazione la fascia di popolazione anziana e giovane.

Per gli abbonamenti e per i titoli di trasporto di 1a classe viene calcolato il contributo sulla base del costo del titolo equivalente di 2a classe.

### **Art. 16**

#### **Acquisto di nuove biciclette elettriche e di nuove batterie sostitutive**

Per le persone domiciliate nel Comune e le piccole attività economiche, comprese le aziende, situate nel comprensorio del Comune, con meno di 10 dipendenti, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica o di un equipaggiamento per l'adattamento di una bicicletta tradizionale o di una batteria sostitutiva:

- acquisto bicicletta: minimo 10%, massimo 25% per un importo max. di fr. 800.00

- acquisto batteria: minimo 10%, massimo 25% per un importo max. di fr. 200.00.

### **Art. 17**

#### **Acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici**

<sup>1</sup>Per le persone domiciliate nel Comune e le attività economiche, comprese le aziende, situate nel comprensorio del Comune, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di un autoveicolo e/o un motoveicolo a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici).

<sup>2</sup>L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

<sup>3</sup>È concesso un contributo

- acquisto di un'automobile: minimo 10%, massimo 20% per un importo max. di fr. 3'000.00,

- acquisto di un motoveicolo: minimo 10%, massimo 20% per un importo max. di fr. 1'000.00.

<sup>4</sup>Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.

### **Art. 18**

#### **Acquisto di autoveicoli ibridi plug-in**

<sup>1</sup>Per le persone domiciliate nel Comune e le attività economiche, comprese le aziende, situate nel comprensorio del Comune, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di un autoveicolo a propulsione ibrida plug-in di categorie di efficienza A, a due o più componenti di cui una elettrica.

<sup>2</sup>L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

<sup>3</sup>È concesso un contributo

- acquisto di un'automobile ibrida: minimo 10%, massimo 20% per un importo max. di fr. 2'000.00.

<sup>4</sup>Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.

### **Art. 19**

#### **Posa e installazione di postazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro**

<sup>1</sup>Per le persone domiciliate nel Comune e le attività economiche, comprese le aziende, situate nel comprensorio del Comune, il Municipio può accordare un incentivo per la posa e installazione di postazioni di ricarica di veicoli elettrici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso agli impianti che hanno ottenuto i finanziamenti cantonali.

<sup>3</sup>È concesso un contributo di minimo fr. 300.00 e massimo fr. 500.00. per singola postazione di ricarica.

### ***Incentivi acquisto benzina alchilata***

#### **Art. 20 Acquisto di benzina alchilata**

Per le persone domiciliate nel Comune e le attività economiche situate nel comprensorio del Comune, il Municipio può finanziare l'acquisto di benzina alchilata per macchinari agricoli e del giardinaggio.

Per ogni economia domestica o attività economica, il Municipio riconosce un contributo per una percentuale minima del 20 % sino ad un massimo del 50 %. Il contributo è limitato a un quantitativo minimo di 5 litri fino ad un massimo di 20 litri all'anno per attività economica/economia domestica.

### ***Incentivi a favore della mobilità aziendale e sostenibile***

#### **Art. 21 Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile**

Per le aziende e gli enti che operano sul territorio comunale, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi:

- piano della mobilità: minimo fr. 1'000.00, max.fr. 2'500.00
- attuazione misure: minimo 10%, max. 25% per un importo max. di fr. 5'000.00.

### ***Altri tipi di incentivi e disposizioni finali***

#### **Art. 22 Altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale**

Il Municipio può finanziare puntualmente, entro i limiti dei crediti a disposizione e della delega decisionale di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale, altri interventi in ambito energetico ambientale che si prefiggono di raggiungere lo scopo del presente Regolamento.

#### **Art. 23<sup>4</sup> Sospensione o annullamento degli incentivi**

<sup>1</sup>Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

<sup>2</sup>In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

#### **Art. 24 Riscossione indebita**

<sup>1</sup>Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

<sup>2</sup>Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

#### **Art. 25 Diritto di compensazione**

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

#### **Art. 26 Entrata in vigore**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris. mun. 3404 del 27.01.2020  
Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il 09.03.2020  
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 65-RE-15587 del 21.07.2020

---

<sup>4</sup> art. modificato con decisione d'ufficio SEL del 21.07.2020 65-RE-15587  
www.castelsanpietro.ch